

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

INCONTRO

Coordinamento Associazioni Nazionali dei Commercialisti

**Ministero dell'Economia e delle Finanze
Viceministro On. Luigi Casero**

Roma, 14 settembre 2016

Segreteria del Coordinamento Nazionale
Tel. 06 5573484
segreteria@ancnazionale.it

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Premessa

Il presente documento è stilato in occasione dell'incontro promosso dal MEF (Viceministro On. Luigi Casero) con i rappresentanti delle Associazioni Sindacali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili italiani, al fine di definire campi di intervento e atti immediati per la semplificazione in ambito tributario ed amministrativo.

Le seguenti proposte sono il frutto di un coordinamento tra le diverse sigle sindacali chiamate al tavolo le quali, unitariamente, intendono proporre concrete misure volte a rimuovere quelle inefficienze e duplicazioni che possono rappresentare un ostacolo alla fluida crescita dell'Impresa nel nostro Paese.

Duplicazioni di comunicazioni ed adempimenti, incertezza sul contenuto dei modelli di dichiarazione, una congerie di scadenze formali e sostanziali; questi sono tutti ostacoli all'esercizio dell'impresa che si traducono in costi per l'imprenditore e costituiscono una limitazione per le nuove iniziative imprenditoriali ed una perdita di competitività del nostro Paese nella scelta di localizzazione da parte di imprenditori esteri.

Tutto questo a conferma del ruolo pubblico che la nostra categoria ha da sempre inteso come propria priorità, costituendosi nei fatti quale *trait d'union* tra il mondo delle imprese, ed in particolare quello delle piccole e medie imprese, e lo Stato nelle sue diverse articolazioni.

È nostro auspicio che questo ruolo trovi sempre più la sua affermazione anche formale, tramite il riconoscimento alla nostra categoria di una posizione di stabilità e continuità nella interlocuzione con la Pubblica Amministrazione nell'interesse del Paese.

Chiediamo, a gran voce, di essere riconosciuti come unico interlocutore delle Istituzioni per le materie che ci competono, a garanzia delle istituzioni e dei clienti.

Siamo garanti della conoscenza e della professionalità nei campi oggetto della nostra formazione, nel tirocinio e nell'esame di stato che sosteniamo. Lo siamo anche attraverso l'assoggettamento alla disciplina ed al codice deontologico.

La nostra professione e professionalità ci porta a saper essere terzi quando necessario, ad essere garanti, a rappresentare l'imprenditore ed i contribuenti tutti, a difenderli, ad assumere il ruolo di pubblico ufficiale, ad esercitare i controlli sulle aziende a garanzia dei soci e dei terzi, a controllare sugli enti pubblici e locali a garanzia di tutti, a coadiuvare gli imprenditori nella nascita e nella gestione delle attività a supporto dello sviluppo dell'economia.

Tutto ciò merita il riconoscimento di un ruolo di riferimento.

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Riteniamo che, al fine di raggiungere in maniera più efficiente ed efficace il comune obiettivo a favore dell'economia italiana, per quanto di nostra competenza, debbano essere realizzati due capisaldi:

- 1) **un tavolo permanente di coordinamento** - anche per quanto necessario a livello locale e regionale - ove tali proposte e le proposte che intendiamo ulteriormente avanzare siano trattate, anche includendo amministrazioni terze di volta in volta coinvolte, tra il MEF e il coordinamento delle associazioni dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di rendere il presente lavoro dinamico nel tempo, ed anche al fine di affrontare congiuntamente quei temi i quali, dai diversi punti di vista, possono avere diverse interpretazioni - frutto delle diverse esigenze - e comunque subire un'evoluzione
- 2) un solo atto che riunisca le proposte di seguito elencate : **la revisione dello Statuto dei Diritti del Contribuente e la sua elevazione a rango di norma costituzionale** - come da nostra proposta a latere. Questo è un unico atto che, per quanto complesso nell'iter, potrebbe porre definitivo rimedio alle diverse farraginosità e disaffezioni verso il sistema, ristabilendo un equo rapporto tra Cittadini ed Erario.

In estrema sintesi, i macro obiettivi proposti ed analizzati più avanti sono:

- **conoscibilità e continuità** dei modelli di dichiarazione e congruo termine per il contribuente per conoscere le modifiche intervenute nei modelli stessi;
- **eliminazione** degli invii multipli delle medesime informazioni;
- **omogeneizzazione** dei termini e modalità di pagamento delle imposte, sia per i pagamenti ordinari che per le rateizzazioni.

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Sez. I - Semplificazioni e razionalizzazioni di carattere generale

1. Modificare ed integrare l'attuale normativa sulla Posta Elettronica Certificata, cercando di renderla gratuita e senza scadenza in ricezione documenti, con indirizzo inequivocabile `codicefiscale@pecitalia.it` e a pagamento in invio documenti. Questo porterebbe ad un notevole sgravio di costi amministrativi da parte dell'Amministrazione Pubblica e riduzione di tempi nelle procedure ed assicurerebbe così la continua reperibilità del destinatario. Questa misura potrebbe essere prevista obbligatoriamente per le persone giuridiche, per le persone fisiche in attività lavorativa e facoltativamente per tutti gli altri soggetti
2. Standardizzazione dei modelli di versamento, attraverso la predisposizione di un modello universale per il pagamento di tutti i tributi (abolizione dei modelli cartacei, come ad es F23)
3. La possibilità di pagare (o meglio l'obbligo di accettare da parte dell'Amministrazione quale pagamento) ogni tributo (imposte, tasse, concessioni, ecc.) comunque dovuto alla PA in genere (enti pubblici, territoriali e non) in via telematica semplificata (Carta di credito, Paypal, ecc.)
4. Standardizzazione procedure di rateizzazione dei versamenti, eliminando tempistiche differenti per le somme dovute a seguito di istituti deflativi del contenzioso
5. Standardizzazione nel tempo dei modelli dichiarativi: fissazione di un modello base per ciascuna imposta con procedure di evoluzione del modello. In caso di mancata introduzione e/o modifica di allegati entro il 31 gennaio, restano validi modelli e istruzioni dell'anno precedente
6. Riforma del TUIR. Dal 1973 (anno della riforma fiscale) alla data di redazione del TUIR sono passati 13 anni. Dalla data del TUIR a oggi ne sono passati 30, ma è come se ne fossero passati 150. In pratica il TUIR risulta obsoleto. Riscrivere (accorpandole in un unico testo integrato) tutte le norme che sottendono la tassazione dei redditi
7. Revisione degli interpelli. La revisione degli interpelli evidenzia ancora delle criticità: tempi ancora troppo lunghi e differenziati, scarsa pubblicità alle risposte dell'interpello (in evidente contrasto con l'art. 5 dello Statuto che prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di agevolare la conoscenza delle norme tributarie)
8. Diritto al contraddittorio. Si impone la necessità di una norma di legge che sancisca chiaramente l'obbligo del contraddittorio per tutte i procedimenti del processo tributario e non solo per determinati casi

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

9. Introduzione della sospensione feriale anche per i termini di risposta del contribuente a questionari, inviti a comparire, avvisi bonari, nonché a qualsiasi richiesta di documenti, dati e notizie, da parte degli organi verificatori
10. Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Alla luce della quantità di dichiarazioni che un contribuente è tenuto ad inviare nell'arco dell'anno (almeno 5) e tenendo conto del fatto che questo numero si moltiplica per decine di clienti dello studio professionale, si propone di prevedere, all'atto del conferimento dell'incarico al professionista, anche la firma di un mandato permanente alla trasmissione delle dichiarazioni che decade automaticamente al momento della revoca dell'incarico
11. Possibilità di deposito della variazione della tenuta delle scritture da parte del depositario una volta interrotto il mandato professionale, agevolando così l'aggiornamento dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria
12. Entratel:
 - a. Aggiornamenti automatici
 - b. Moduli di controllo che non debbano essere cancellati per fare spazio ai nuovi con blocco improvviso e difficoltà nell'eliminazione
 - c. Risolvere definitivamente le problematiche legate alle varie versioni di Java;
 - d. Semplificare la procedura di delega o automatizzare l'accesso al cassetto fiscale (F24 e dichiarazioni) per i clienti per i quali si è intermediari
 - e. Accesso ai servizi telematici estremamente complicato a seguito dell'introduzione del pin all'accesso oltre che all'ID e la password
 - f. Le comunicazioni di anomalia da studi di settore e incongruenze da spesometro, inviate dall'Agenzia alla PEC del contribuente, devono contenere già l'indicazione delle anomalie riscontrate e non rimandare alla consultazione del cassetto fiscale
13. Prevedere anche per i commercialisti, come per gli avvocati, la possibilità di compensare in F24 i compensi per patrocinii gratuiti
14. Ripristino della facoltà per i soggetti non titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 in forma cartacea presso gli sportelli bancari e postali anche a zero
15. Eliminazione del codice interessi sui ravvedimenti operosi, integrando, invece, i codici tributi
16. Ripristinare la possibilità di compensazione delle imposte tra coniugi (Unico congiunto), comprendendo anche i nuovi istituti del diritto di famiglia

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

17. Armonizzazione dei termini dell'integrativa a favore con quella a "sfavore". È evidente che nella norma vi sia un trattamento a sfavore del contribuente che non sembra garantire i principi costituzionali di capacità contributiva (art. 53) e correttezza dell'azione amministrativa (art. 97). Non vi è dubbio che la procedura di rimborso non sia paragonabile alla compensazione, né sembra rispondere ad equità e giustizia costringere il contribuente ad affrontare un contenzioso. Non si può, inoltre, non considerare che, ad oggi, la particolare procedura di "correzione degli errori" prevista dalla circolare 31/E del 2013 per i contribuenti che redigono il bilancio e incorrono in una violazione del principio di competenza, crea un problema di diversa applicazione del principio di capacità contributiva a solo favore di questi soggetti, per i quali rimarrebbe "integrabile" la dichiarazione. È pertanto improrogabile l'armonizzazione dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa a favore entro il maggior termine previsto dall'art. 43 DPR 600/73
18. Sospensione automatica di tutti i versamenti fiscali e previdenziali in caso di calamità naturale e stato di emergenza, senza attendere il decreto del MEF
19. Proroga automatica per tutti gli adempimenti da effettuare per i clienti, in caso di maternità, infortunio, grave malattia e morte del commercialista.

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Sez. II - Razionalizzazioni, semplificazioni ed unificazioni di modelli dichiarativi e termini di pagamento.

1. È innanzitutto indispensabile la fissazione di una data specifica e IMPROROGABILE entro la quale devono essere approvati e pubblicati: i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i software applicativi e di controllo, unica per tutti i modelli dichiarativi. Tale data viene identificata nel 31 gennaio (al momento definita dagli artt. 1, 2 e 8 dpr 322/98). Il mancato rispetto di tale termine comporterà l'automatico spostamento in avanti delle scadenze per pagamento delle imposte ed invio delle dichiarazioni, per un periodo pari allo slittamento del termine di approvazione. Il decreto di approvazione dei modelli e delle istruzioni dovrà riportare la nuova scadenza in capo ai contribuenti. Così facendo si evitano richieste di proroghe non volute o concessioni di "finestre temporali"
2. Fissazione al 30 di giugno della scadenza di pagamento delle imposte liquidate con i modelli Unico senza alcun interesse, e al 31 di luglio con l'interesse pari allo 0,40%, lasciando inalterata la possibilità di rateazione, unificando i termini sopra indicati per le persone fisiche con o senza partita IVA e le persone giuridiche
3. Sugeriamo di valutare l'opportunità, tenuto conto dello specifico momento storico, di introdurre la rateazione anche per il secondo acconto
4. Unico invio per il modello Unico, IVA e IRAP: ripristinare il modello IRAP all'interno di Unico, evitando così i due invii separati e prevedere il termine dell'invio entro il 31 ottobre di ciascun anno. Stabilire, inoltre, l'invio autonomo per la dichiarazione IVA solo per rimborsi o compensazioni del credito con altri tributi al 31 marzo
5. Fissare definitivamente la scadenza dell'invio dei modelli 730 al 7 luglio di ogni anno
6. Abolizione totale delle imposte a carico del professionista in caso di errore di compilazione del modello 730, che devono rimanere a totale carico del contribuente, evitando così una maggiorazione dei costi della prestazione dovuti ad oneri assicurativi
7. Eliminazione della preventiva richiesta di iscrizione al VIES
8. Modelli Intrastat: semplificazione generale nel rispetto delle modalità agevolative vigenti in altri paesi europei, ad esempio prevedere una soglia minima per la presentazione del modello. Previsione della comunicazione Intrastat all'interno della dichiarazione IVA. Abrogazione del modello Intrastat relativo ai servizi ricevuti, non previsto dalla Direttiva comunitaria 2006/112/Ce. Abrogazione del modello intra 13 previsto per gli acquisti intracomunitari effettuati da enti non commerciali
9. Eliminazione dell'anomalia del sistema per il mancato abbinamento dei versamenti operati con ravvedimento operoso e/o per il riconoscimento delle dichiarazioni

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

integrative. Detta anomalia genera moltissimi avvisi di irregolarità che sistematicamente vengono annullati

10. Spesometro, Comunicazione beni in godimento ai soci e Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black-List: verifica dell'effettiva utilità di queste comunicazioni, in quanto trattasi di informazioni già nella disponibilità della Pubblica Amministrazione attraverso un'efficace ed efficiente interazione delle banche dati di cui essa dispone. Comunque fissarne la scadenza al 30/11.

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Sez. III - Semplificazioni relative al patrimonio immobiliare

1. Eliminare l'obbligo di voltura catastale a seguito di dichiarazione di successione, così come avviene per l'Imu in capo ai Comuni
2. Eliminare l'obbligo della presentazione del Modello RLI all'Agenzia delle Entrate nel caso di recesso anticipato o rinnovo del contratto di locazione in quanto l'Ufficio può reperire tutte le necessarie informazioni dal Modello F24 attraverso il codice tributo
3. Eliminare, per le locazioni soggette a cedolare secca, l'obbligo della consegna allo sportello del modello RLI per il rinnovo o proroga, non prevedendo, in alcun caso, il disconoscimento del regime agevolato
4. Soppressione dell'obbligo della dichiarazione IMU nel caso di applicazione di aliquote ridotte da parte del Comune, perché lo stesso è in grado di verificare in autonomia la correttezza dei versamenti
5. Imposte locali: è necessario sia definita una specifica scadenza per la pubblicazione delle aliquote, delle agevolazioni e riduzioni deliberate dagli enti locali. Il termine viene identificato nel 30 aprile. In assenza di pubblicazione della delibera entro la suddetta data valgono le aliquote dell'anno precedente.
6. Presentazione dichiarazione IMU e TASI (in via subordinata alla richiesta di abolizione) al 31 ottobre. Riduzione della casistica di invio per gli elementi già in possesso dell'Ente locale
7. Proroga automatica della cedolare secca fino a revoca e non alla scadenza del quadriennio.

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Sez. IV - Ulteriori semplificazioni

1. Eliminazione della comunicazione EAS da parte degli enti associativi, in quanto il notaio, al momento della costituzione, certifica la presenza dei requisiti
2. Eliminazione quadro Dichiarazioni di Intento Ricevute Si ritiene che tale previsione sia un'inutile duplicazione nell'invio dei dati, peraltro completamente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria dall'annualità 2016. Si invita ad eliminare tale adempimento con l'eliminazione del quadro VI dell'attuale dichiarazione IVA
3. Innalzamento del limite di compensazione per i soggetti sottoposti allo Split Payment. L'art. 35, comma 6-ter, del decreto legge 223/2006 prevede che per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, DPR 633/72, che abbiano volume di affari costituito per almeno l'ottanta per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro. Sarebbe opportuno estendere la presente disposizione ai soggetti sottoposti alla disciplina dello Split Payment di cui all'art. 17 ter DPR 633/72
4. Integrazione dei dati del 770/semplificato in apposite righe della dichiarazione Unica, che fisserebbe anche il termine di riferimento per i ravvedimenti
5. Prevedere la possibilità, per i soggetti trimestrali, di procedere al versamento delle ritenute d'acconto del trimestre con la medesima modalità del versamento IVA
6. Allungamento dei termini di presentazione della CU. Sarebbe auspicabile fissare il termine al 15 marzo per i dipendenti e assimilati e al 31 ottobre per gli autonomi, rendendo strutturale la "concessione", per ora offerta solo in via amministrativa. "Agenzia Entrate Circolare n. 11/E del 23 Marzo 2015 (paragrafo 2.3) in riferimento all'adempimento trascorso ha precisato che: "...le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza prevista per il 2015, senza applicazione di sanzioni"
7. Eliminazione obbligo di comunicazione dati dei soggetti "minimi forfettari" non soggetti a ritenuta d'acconto
8. Revisione delle sanzioni per la CU. Confermando l'esigenza di rendere meno gravose le sanzioni in tema di CU, si ritiene necessario l'ulteriore coordinamento tra le sanzioni proprie della CU, pari a € 100 per ogni certificazione omessa o trasmessa con dati non corretti, con quelle previste dall'art. 2 del D.lgs 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione, mancata indicazione percipiente,). E' evidente che i "sostituti d'imposta" concorrono al primato dei soggetti tra i più sanzionati del nostro ordinamento
9. Il nuovo ravvedimento Operoso. L'integrativa allunga i termini violando lo Statuto del Contribuente. La Legge di Stabilità 2015 ha apportato rilevanti modifiche all'istituto del

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del Dlgs 472/1997, che, in armonia con la nuova era del controllo "cambio -verso", cerca di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, spostando, di fatto, in capo al contribuente una sorta di autovalutazione preventiva della propria posizione fiscale. Tra le disposizioni che rendono profondamente "incerta" l'applicazione del nuovo ravvedimento, vi è la previsione secondo la quale "I particolari effetti dilatori sui termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, decorreranno dalla presentazione della dichiarazione integrativa "limitatamente agli elementi oggetto di rettifiche. In concreto, per evitare che tale disposizione diventi per l'Amministrazione un mezzo per "riaprire" i controlli sull'intera posizione del contribuente, si ritiene che, trattandosi di una disposizione "generica" nella sua applicazione ed in palese contrasto con l'art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente, la stessa non abbia motivo di esistere. Non è condivisibile l'assunto secondo il quale la presentazione della dichiarazione integrativa rende legittima l'esigenza dell'Amministrazione Finanziaria di effettuare controlli in tempo per i seguenti motivi:

- non si tratta di invio di nuovi dati, ma di "correzioni" su una posizione i cui dettagli sono già stati comunicati all'Amministrazione;
- se "ravvedersi", quindi anticipare l'errore all'Amministrazione Finanziaria, significa dover sottostare ad uno strumento che, per grandi linee, ricorda il vecchio "raddoppio dei termini" in caso di denuncia penale, allora, forse, si è davvero lontani dalla vera compliance
- L'attuale impianto normativo fornisce all'Agenzia determinati termini per effettuare i suoi controlli. Pertanto il sistema efficiente, delineato dal Decreto sulla riorganizzazione delle Agenzia Fiscali, sicuramente condurrà ad individuare quei contribuenti, border line, per i quali il controllo sarà sicuramente avviato prima del ravvedimento
- La legge di Stabilità 2016, (Legge n. 208/2015) ha apportato rilevanti novità alla disciplina dei termini di decadenza per l'accertamento in materia di imposte sui redditi e Iva, prolungandone i termini di decadenza per l'accertamento di imposte sui redditi e Iva. L'ulteriore previsione dell'art. 13 appare, quindi, ancor più inopportuna. La rateizzazione delle somme: un atto di equità.

Sez. V - Proposte di razionalizzazione di norme impositive

1. Riduzione casistiche limitazione di deducibilità. È necessaria una riduzione delle varie casistiche di limitazione alla deducibilità delle spese: le spese inerenti vengono dedotte, i vari 20%, 90%, 75% dovrebbero essere rivisti semplificando la determinazione del reddito imponibile
2. Ritorno alla tassazione del reddito certo come da dettato costituzionale, quindi eliminazione degli accertamenti presuntivi o statistico / matematici, quali studi di settore, redditometro ecc... (solo alert per possibili fonti di innesco di accertamento) e conseguente eliminazione del principio tutto fiscale dell'inversione dell'onere della prova
3. Introduzione del principio di cassa per i redditi di locazione (problemi locazioni non riscosse sia con cedolare secca che soggetti a tassazione ordinaria)
4. Revisione delle aliquote irpef mantenendo la progressività e in generale il sistema fiscale italiano (contrasto di interessi)
5. Abolizione TASI
6. Riduzione del contributo unificato per le spese di giustizia civile e tributaria per consentire un'adeguata difesa a tutti anche ai più deboli che si vedrebbero costretti ad abbandonare la causa per mancanza di disponibilità
7. Rivedere le detrazioni /deduzioni compreso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia
8. Fare abolire o modificare Il comma 6-bis dell'articolo 54 del TUIR che dispone quanto segue: "Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
9. Definizione chiara ed oggettiva che definisca il concetto di "professionale ed abituale" ai fini IVA, anche mediante la fissazione di un termine monetario riferito al volume di affari (es. 10 mila euro annui)
10. Estensione alle strutture imprenditoriali e professionali associate della definizione di rilevanza ai fini IRAP, intendendo la struttura riferita, pro quota, al numero soci e associati dell'impresa o dello studio.

* * *

ADC – AIDC – ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO

Marco Luchetti – Maria Paglia

Vice Presidenti ADC – Associazione Dottori Commercialisti

Roberta Dell’Apa

Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti

Marco Cuchel

Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti

Amedeo Sacrestano

Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti

Giuseppe Diretto

Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

Fazio Segantini

Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Domenico Posca

Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti